

## **TI\_GERICHTE 52.2010.83 vom 9. März 2010**

TI Tribunale d'appello, 2010-03-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2010.83](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2010.83)

FR: TI\_GERICHTE 52.2010.83 du 9 mars 2010

IT: TI\_GERICHTE 52.2010.83 del 9 marzo 2010

### **Regeste**

Permesso di dimora CE/AELS

### **Erwägungen**

#### **E. 10**

n. 2b primo periodo ALC dispone che l a Svizzera e la Romania possono mantenere nei confronti dei lavoratori di una di queste parti contraenti impiegati nel proprio territorio, i controlli della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini della parte contraente interessata. Le disposizioni relative a tali controlli si applicano durante i primi sette anni dopo l'entrata in vigore del Protocollo ( art. 38 OLCP) . Prima che la competente autorità cantonale rilasci a un cittadino dei nuovi Stati membri della CE un permesso per l'esercizio di un'attività lucrativa dipendente, l'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro stabilisce mediante decisione formale se sono adempiuti i presupposti per il rilascio del permesso dal profilo del mercato del lavoro. La procedura è retta dal diritto cantonale (art. 27 OLCP). Benché l'accordo in parola sia direttamente applicabile (cosiddetto trattato "self-executing"), l'art. 12 ALC precisa comunque che esso non pregiudica eventuali disposizioni nazionali (o internazionali) più favorevoli, tanto per i cittadini delle parti contraenti, quanto per i membri della loro famiglia. 2.2. Il 25 novembre 1999, l a Svizzera ha concluso un accordo sullo scambio di tirocinanti con la Romania (0.142.116.637) , il quale resta valevole durante il periodo transitorio definito dal Protocollo all' ALC. La priorità dei lavoratori indigeni non è contemplata nell' accordo sullo scambio dei tirocinanti ed attribuisce pertanto ai suoi beneficiari uno statuto giuridico più vantaggioso di quello previsto dal Protocollo in parola. I tirocinanti provenienti dalla Romania possono decidere liberamente se sollecitare l'ammissione nel nostro Paese nel contesto del predetto accordo sullo scambio di tirocinanti oppure richiedere il rilascio di un normale permesso di soggiorno di breve durata CE/AELS o di dimora CE/AELS nell'ambito dell' ALC ( Istruzioni relative all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, emanate dall'Ufficio federale della migrazione, n. 5.7.2, stato al 1° giugno 2009) . Nel primo caso, la loro domanda verrà esaminata tenendo conto delle disposizioni dell'ordinanza sull'ammissione al soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201), segnatamente per quanto riguarda le condizioni di lavoro e salariali (art. 22), la durata del soggiorno dei praticanti (art. 42), il cambiamento di impiego (art. 55) e i successivi permessi (art. 57). RI 2 non si prevale dell'applicazione dell'accordo relativo allo scambio di tirocinanti. A ragione, in quanto egli non ha chiesto alle autorità competenti del suo Paese d'origine di svolgere un impiego nella professione appresa in Romania allo scopo di perfezionare le proprie conoscenze professionali per una durata massima di 18 mesi, come prevedono gli art. 1 e 3 del menzionato accordo in materia di tirocinanti. Dopo il liceo, egli ha infatti lavorato per 2 anni nel suo Paese come autista di

piccoli bus, successivamente come impiegato durante 4 anni presso un'agenzia immobiliare e in seguito quale amministratore della stessa (v. curriculum vitae, agli atti). Dopo che l'8 settembre 2009 la Sezione permessi e immigrazione aveva respinto una sua prima domanda volta ad ottenere un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera per lavorare quale domestico tuttofare, il 5 novembre successivo egli ha chiesto alla medesima autorità il rilascio di un permesso di dimora CE/AELS, questa volta per poter svolgere un apprendistato di 3 anni come autista di autocarri pesanti. 2.3. Ne discende che la sua richiesta va esaminata esclusivamente sotto il profilo dell'ALC e del relativo Protocollo. 3. Come accennato in narrativa, la RI 1 afferma di avere effettuato delle ricerche di personale per il posto di apprendista autista di veicoli pesanti presso la Divisione della formazione professionale del DECS, ma che nessun giovane risultava senza posto di tirocinio in quella professione (v. scritto 15 gennaio 2010 del DECS al patrocinatore dei ricorrenti). Ora, a prescindere che tale ricerca è stata effettuata soltanto dopo la decisione di diniego del rilascio del permesso richiesto, lo sforzo profuso dalla datrice di lavoro non è certamente sufficiente per ritenere che essa abbia fatto tutto il possibile per rintracciare una persona con il profilo richiesto, anche tra i disoccupati disposti a svolgere un apprendistato, e che abbia rispettato il principio della priorità che occorre dare a i lavoratori integrati nel mercato regolare del lavoro elvetico. In siffatte circostanze, non si può quindi ritenere che la datrice di lavoro abbia dimostrato di avere intrapreso tutte le ricerche necessarie per il profilo richiesto tramite offerte d'impiego pubblicate nella stampa quotidiana o specializzata, nei media elettronici, o tramite un'agenzia di collocamento privata, come prevedono le menzionate Istruzioni emanate dall'Ufficio federale della migrazione (v. n. 5.5.2). Non bisogna inoltre dimenticare che i datori di lavoro devono annunciare con sufficiente anticipo agli uffici regionali di collocamento (URC), in vista della pubblicazione in PLASTA (PLACEMENT et STATistique du marché du travail), i posti vacanti nel nostro Paese che potranno verosimilmente essere occupati solo da lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della CE, tra cui quelli romeni. Posto vacante, quello qui in discussione, che la RI 1 non ha invece provveduto ad annunciare. Non porta quindi a diversa conclusione il fatto che, dinnanzi al Tribunale, sia stata ora versata agli atti una dichiarazione dell'Ufficio regionale di collocamento di Lugano in merito all'assenza di persone alla ricerca di un impiego come quello offerto dalla datrice di lavoro, ritenuto pure che la ricerca si limita a un solo URC locale (scritto 23 marzo 2010). Né permette di sovvertire quanto precede l'argomento secondo cui RI 2 abbia già garantito che lascerà la Svizzera non appena avrà ottenuto il relativo attestato di capacità. Visto inoltre che egli ha affermato di voler esercitare la professione di autista nell'Unione Europea, non è dato di vedere come egli non possa svolgere l'apprendistato in uno dei Paesi facenti parte della medesima. Nemmeno il fatto che un cittadino elvetico gli assicurerebbe il mantenimento durante il suo soggiorno in Svizzera può essergli di soccorso. Tale aspetto può essere determinante soltanto nell'ambito dei cittadini comunitari senza attività lucrativa (v. art. 6 ALC e 24 Allegato I ALC), ciò che non è evidentemente il caso del ricorrente, ritenuto che in veste di apprendista egli eserciterebbe una professione remunerata. 4. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto (art. 47 LPamm). Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 LPamm). Per questi motivi, visti gli art. 1, 4, 10, 12, 15 ALC, il suo Allegato I e il Protocollo relativo alla partecipazione della Romania all'ALC; l'Accordo del 25 novembre 1999 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania relativo allo scambio di tirocinanti, e gli art. 27, 38 OLCP; 3,

18, 28, 43, 46, 47, 60 e 61 LPamm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La  
tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 500.–, sono a carico dei ricorrenti in solido.  
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale  
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge  
sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il  
Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente Il  
segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.